

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1951

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI BIANCA, BENNANI, CORNIA, ROSSI, SARAGAT, MARTINO  
GAETANO, BELLONI, FIETTA, CECCHERINI, GIOVANNINI, CONSIGLIO**

*Annunziata il 24 aprile 1951*

### Tutela giuridica dei figli naturali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema di come assicurare ai figli nati fuori del matrimonio « ogni tutela giuridica e sociale » come sancisce la Costituzione, contro l'asperità della sorte e l'irresponsabilità di genitori indegni, forma da molto tempo oggetto di studio e di discussione da parte di giuristi e di sociologi.

Interpreti di questa esigenza noi presentammo alla Camera due progetti di legge sull'argomento: il primo, preso in considerazione con voto unanime nella seduta del 4 marzo 1949 ed il secondo, annunziato il 6 luglio 1950. A due anni di distanza, fatto tesoro dei rilievi critici, dei suggerimenti tecnici e giuridici, nonché delle proposte di emendamenti e di aggiunte a noi pervenute da quanti conoscono i vari lati del problema, abbiamo creduto opportuno ritirare i due precedenti progetti e coordinare la complessa materia in uno solo che presentiamo all'esame del Parlamento.

Le statistiche di questi ultimi anni (*Bollettino mensile di statistica*, n. 12, pag. 17), pur confermando fra le nascite illegittime una diminuzione di circa 10000 unità annue rispetto al decennio 1932-1942, denunciano ancora la gravità del fenomeno. Nel 1949 sono nati 32197 figli naturali di cui 5547 di filiazione ignota. Ogni anno la famiglia dei diseredati si accresce dolorosamente fino a formare, nel corso di una generazione, una moltitudine di centinaia di migliaia di cittadini moralmente minorati, costretti, dalla mancanza di uno stato giuridico, a vivere ai margini della

società. Sono nostri fratelli ai quali la sorte ha negato gli affetti della famiglia, le dolci memorie di un focolare, ed ha dato in cambio il peso e la mortificazione di una vita piena di insidie e priva dei diritti più elementari di ogni uomo. I figli di ignoti si sentono perciò classificati diversi e molto spesso, per propria difesa si allontanano dalle leggi che regolano la vita della collettività. È del resto un dato positivo della esperienza e della statistica che la degenerazione fisiologica, la delinquenza minorile, la prostituzione, la disoccupazione volontaria trovano il maggior numero di reclute nella massa dei senza padre: e questo non tanto per il fatto dei vizi organici dovuti al disordine di instabili connubi, quanto per l'abbandono successivo e per la naturale reazione che si determina nell'individuo contro la società che sembra respingerlo, che finge di ignorarlo, e che, anche quando non lo respinge e non lo ignora, troppo poco lo cura e troppo facilmente lo dimentica.

Alcuni sono convinti che il problema della tutela dei figli nati fuori del matrimonio sia anzitutto un problema assistenziale. Noi riconosciamo grande importanza ad una assistenza seria che liberi i piccoli innocenti dalle malattie e dalla morte precoce e dia per il loro sviluppo fisico cure e mezzi adeguati, ma, per non fermarsi con rimedi marginali alla superficie del fenomeno, insistiamo sulla richiesta di provvedimenti legislativi atti a creare per i figli di ignoti uno stato giuridico che non

presenti più ombra alcuna di inferiorità civile e morale. Ed in ciò non facciamo altro che richiedere la codificazione di un principio ormai vivo nella coscienza del Paese e sancito per giunta dalle norme costituzionali: « È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima ».

Ecco un particolare aspetto della complessa materia: il nome. L'ultimo comma dell'articolo 71 dell'ordinamento dello stato civile (9 luglio 1939, n. 1238) stabilisce: « Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale di stato civile impone ad essi il nome ed il cognome ». È una semplice etichetta impressa al figlio naturale perché egli possa essere individuato nella umana società. Ma accanto a questo nome è l'ignoto. Quando il piccino in prima elementare imparerà a leggere sulla pagella scolastica « figlio di N. N. » sarà preso per la prima volta da un confuso senso di inferiorità ed un disagio, sia pure inconsapevole, si impadronirà di lui e lo accompagnerà, adolescente, giovane, uomo, per tutti i passi della vita. Ed ogni volta, alla richiesta di declinare le proprie generalità si sentirà arrossire per una colpa che non ha commesso, per un destino che non avrebbe voluto. Meglio sarebbe non giudicare gli uomini per quello che sono stati i loro padri e domandare ad ognuno, non da dove viene, ma chi è e dove va, ma la società vive soprattutto di fatue apparenze e per concedere la sua protezione vuole essere sicura della legalità della nostra origine. La legge può soddisfare questa sua richiesta di finzione morale con una equivalente finzione giuridica che attribuisca ai figli nati fuori del matrimonio, nei casi di mancato riconoscimento, un nome per il padre e per la madre, creando loro una personalità definita come membri di una famiglia immaginaria. L'ultimo comma dell'articolo 71 dell'ordinamento dello stato civile, verrebbe così modificato:

« Quando si tratti di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome, nonché un nome per il padre ignoto, un nome ed un cognome per la madre ignota » (articolo 8).

Analogamente si propone di aggiungere all'articolo 73 il seguente comma:

« Quando nelle circostanze di cui al secondo comma vi è riconoscimento da parte del solo padre naturale, l'ufficiale dello stato civile

attribuisce al bambino un nome ed un cognome per la madre ignota. Nei casi di riconoscimento da parte della sola madre naturale, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al bambino un nome per il padre ignoto » (articolo 9).

In caso di riconoscimento materno dunque, il bambino assumerebbe il cognome della madre; questo cognome potrebbe essere uguale a quello del padre al quale verrebbe attribuito d'ufficio soltanto il nome.

Per eliminare, inoltre, la penosa condizione dei nati prima dell'entrata in vigore della presente legge, si propone una procedura che presenti qualche analogia con quella ora preveduta per le aggiunte o cambiamenti di nome e di cognome, resa però più agile ed allegerita delle forme di pubblicità, che sarebbero non solo inutili, ma dannose e contrarie allo scopo. (Articolo 10).

Ma poi, perché i genitori possano « mantenere, istruire ed educare i loro figli, anche se nati fuori del matrimonio », occorrono leggi capaci di individuare i genitori, di stabilire cioè il rapporto della loro paternità e maternità nei confronti della prole naturale.

II. — Su questo aspetto sostanziale del problema è fiorita da gran tempo tutta una letteratura parlamentare e giuridica. Si può dire anzi che l'idea di determinare uno stato giuridico per i figli nati da unioni extra-matrimoniali era già vittoriosa nella coscienza morale e giuridica del Paese verso la fine del 1800. Si trattava di riparare l'ingiustizia introdotta in Europa dall'articolo 340 del Codice Napoleonico ispirato alla sentenza attribuita al Primo Console: « La società non ha interesse a che i bastardi siano riconosciuti ».

L'azione di paternità era ammessa dalla legislazione austriaca nel Lombardo-Veneto, dalla legislazione della Toscana, dagli Stati della Chiesa, e, in termini più ristretti, dal Codice Albertino. Nel periodo di elaborazione del Codice civile italiano il problema fu assai dibattuto. Fu la resistenza del giurista Pisanelli e del ministro Vacca a generare l'accordo sull'articolo 189: « le indagini di paternità non sono ammesse fuorché nei casi di ratto o di stupro violento, quando il tempo d'essi corrisponda al tempo del concepimento ». Ma subito dopo la dottrina ne reclamò la riforma ed aiutata dalla giurisprudenza cercò di attenuarne la crudele efficacia. Si capì di aver creato ai figli naturali una triste condizione di inferiorità per nascondere, nel segreto di un esteriore e superficiale decoro, le colpe di genitori, e

di aver posto ad esclusivo carico della donna e della pubblica assistenza il mantenimento della prole non riconosciuta. Si chiese allora ripetutamente alla Camera ed al Senato la riforma del Codice civile. Ed ecco la proposta dell'onorevole Morelli nel 1875, dell'onorevole Gianturco nel 1892-94, dell'onorevole Sorani nel 1901, degli onorevoli Zannardelli e Cocco Ortu nel 1902, dell'onorevole Scialoia nel 1910, dell'onorevole Meda nel 1914.

Tutti questi progetti tendono ad aprire l'adito alla dichiarazione giudiziale di paternità e stabilire il rapporto di filiazione onde determinare per i figli naturali uno stato giuridico pari a quello di tutti gli altri. Si differenziano cioè dai principi sanciti nel codice germanico e in quelli che vi si sono ispirati (austriaco, inglese, belga, norvegese, svizzero) secondo i quali dalla dichiarazione giuridica di paternità non scaturisce un rapporto di parentela (tutela paterna, diritto del figlio al nome del padre, obbligo per questo all'educazione e reciproco degli alimenti) ma un puro e semplice rapporto economico al solo scopo di assicurare al figlio gli alimenti. L'obbligo del padre cessa quando il figlio compie il sedicesimo anno di età salvo che, per inabilità fisica o mentale non sia in grado di mantenersi da sé.

Ognuno di questi progetti fu presentato con fiducia all'attenzione del Parlamento. Le difficoltà erano molte, ma i postulati su cui si discuteva avevano tale efficacia che sembrava impossibile ed assurdo ammettere critiche capaci di contestarne il fondamento. Il progetto di legge dell'onorevole Morelli non riuscì ad essere discusso e cadde per fine di legislatura (1875). Uguale sorte ebbe quello dell'onorevole Sorani nel 1901. Quando l'onorevole Salandra presentò alla Camera la relazione sul disegno di legge Zannardelli-Cocco Ortu (6 giugno 1903), avvertì il pericolo degli interessi nascosti dietro la tela delle vecchie dottrine e volle combatterle a viso aperto: «La riforma, disse, turba interessi e tradizioni giuridiche: ma sono interessi egoistici che non hanno ragione di prevalere contro le altre considerazioni morali e civili che la consigliano: sono tradizioni di recente data costituite appunto attorno a quegli interessi, della cui difesa, in un determinato momento storico, il legislatore fu eccessivamente preoccupato. Il supremo principio della responsabilità di ciascuno per gli atti più gravi della vita, la difesa che la legge deve ai più de-

boli, la ragione di stato che impone di considerare come un pericolo pubblico l'infanzia abbandonata, ci hanno indotto a non arrestarci dinanzi a quegli interessi e a quelle tradizioni ».

Ma la Camera si arrestò e rinviò il problema « ad ulteriori studi » perché la riforma fosse il più possibile aderente alle esigenze sociali e civili del Paese. Poi cadde il disegno di legge dell'onorevole Scialoia presentato al Senato il 22 febbraio 1910. Di esso il Parlamento non ebbe mai modo di occuparsi ed il progetto rimase come una prova di buona volontà del secondo gabinetto Sonnino. Anche l'onorevole Finocchiaro Aprile aveva in mente di fare qualche cosa: nella seduta del 16 maggio 1911 dichiarava infatti: « Nello intento di colmare alcune lacune della nostra legislazione, mi propongo di presentare un disegno di legge diretto a provvedere alla condizione dei figli naturali, alla ricerca della paternità, alla tutela delle donne sedotte, argomenti fra loro intimamente connessi ». Ma la XXIII legislatura si chiuse senza che l'onorevole Finocchiaro Aprile potesse mantenere la promessa.

Si giunse così alla proposta dell'onorevole Meda svolta alla Camera il 21 febbraio 1914. L'onorevole Meda chiese l'allargamento della ricerca della paternità « al caso di seduzione preceduta da promessa di matrimonio e compiuta con artifici e raggi, ovvero facilitata da abuso di autorità e di fiducia e di relazioni domestiche, quando il tempo della seduzione risponda a quello del concepimento ». Egli individuò i motivi della resistenza nel timore di gravi perturbamenti a cui sarebbe andata incontro la vita della famiglia legittima e trovò che essi non avevano una efficacia tale da negare la necessità della riforma. « Anche le legislazioni nate sotto l'influsso del Cristianesimo » egli diceva « non sentirono mai il bisogno di negare al figlio naturale l'azione per ricercare il padre: il diritto canonico stesso non ha mai avuto dubbi ed esitazioni su questo punto ». E non risponde a giustizia che i genitori possano esonerarsi a piacer loro dalle responsabilità derivanti dalla procreazione. Ma ciò che non è conforme a giustizia non può essere conforme neppure all'interesse della società: altrimenti si verrebbe ad ammettere che la giustizia non è un complesso di rapporti obiettivi, ma un prodotto di contingenze mutevoli: questo è un principio profondamente anarchico ed antisociale.

Pur tuttavia, nonostante il favore unanime con cui la Camera deliberò la presa in considerazione di questa proposta, il silenzio le si fece attorno fino alla fine della legislatura e la relegò, altro esemplare di audacia e di generosità, negli archivi parlamentari. Intanto la Francia con la legge del 27 novembre 1921 aveva sostanzialmente modificato l'articolo 440 del Codice Napoleonico ed in Europa, salvo la Serbia e la Romania, tutti gli altri paesi avevano compiuti passi avanti verso una radicale riforma. Presso di noi, invece, il problema fu messo a tacere e non se ne parlò più fino alla formulazione del nuovo codice: dicembre 1938. Apparentemente tutti i progetti di legge e gli atti dei congressi e gli studi dei giuristi che avevano presentato la questione nei suoi termini vivi e drammatici alla coscienza del Paese, trovarono qui la loro prima considerazione. La Commissione reale « ritenne da un lato di doversi guardare dal pericolo di ferire per eccesso di pietà e di sentimentalismo la santità del vincolo coniugale e di scuotere l'integrità e la solidità dell'edificio della famiglia legittima, base dell'ordine morale ed economico della società italiana » mentre « parve d'altro canto, supremo interesse privato e sociale che la legge, per quanto ne sia limitato il potere, abbia da prestare i mezzi acconci a diminuire il più possibile la massa dei figli di genitori ignoti, che danno così doloroso contributo alle malattie ed alla mortalità infantile, alla disoccupazione volontaria, alla dissolutezza ed alla delinquenza precoce, ed attribuire alle vittime innocenti dei fatti altrui una condizione giuridica che non contrasti coi rapporti del sangue, con la morale e con la giustizia. » (R. P., pag. 139). In questo senso il compito del legislatore si fermò a semplici rapporti esteriori. Anziché scuotere le basi di un sistema che aveva prodotto la legge del 1865, si adoprò a renderne meno sensibili i difetti e a mitigarne la loro dura applicazione. Non operò quindi nello spirito della legge, ma rimase alla lettera della formula dando solo spiragli di possibilità ed accenni di bene.

III. — Invero anche il nuovo Codice sanziona il principio della non responsabilità individuale e si preoccupa di tutelare gli interessi dei terzi, se non addirittura quelli dei genitori di contro a quelli dei figli. Dice l'articolo 250 del Codice civile: « Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre, tanto congiuntamente, quanto separatamente ». Essi hanno dunque il diritto di non riconoscere il loro nato o di ab-

bandonarlo alla carità della pubblica assistenza e alla disperata inferiorità della solitudine fisica e morale. La contraddizione è evidente; mentre l'abbandono della prole da parte di persone coniugate è ritenuto grave delitto e punito a termini di legge (articolo 592 del Codice penale), la azione compiuta ai danni dei figli naturali non viene presa in considerazione alcuna. Come se al di sotto dello stato giuridico non ci fosse uno stato naturale ed umano da cui sprigiona la ragione di un imperativo morale ed umano uguale per tutti. Chi genera figli ha il dovere sacrosanto di riconoscerli, allevarli ed educarli: nessuna sovrastruttura giuridica può stabilire distinzioni fra figli generati da persone unite in matrimonio o da persone che in matrimonio non siano unite. La riforma che noi proponiamo si ispira quindi ad un unico principio: sostituire all'arbitrio dei genitori di riconoscere o non riconoscere i loro figli, il diritto dei figli ad essere riconosciuti dai genitori, così come dice l'articolo 30 della Costituzione: « È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli anche nati fuori del matrimonio ».

Fermandoci a questi elementari concetti, noi pensiamo che si possa intanto fissare una norma che sancisca per la madre il dovere morale di riconoscere il figlio. L'assoluto divario tra i due accertamenti, per l'una resi agevoli dal semplice fatto fisiologico della maternità, per l'altro appesantiti dalla complessità delle presunzioni legali, fa sì che, almeno nei primi anni dopo la nascita, la donna, spesso meno colpevole dell'uomo, debba da sola espiare le conseguenze di un atto bilaterale e sopportare un peso che logicamente dovrebbe essere diviso fra lei e il padre del bambino. Il problema è stato dibattuto e sostenuto nei congressi italiani ed internazionali di pediatria (vedi II Congresso internazionale di pediatria per la protezione dell'infanzia, Roma 23 settembre 1937; XVI Congresso italiano di pediatria, Pisa 31 maggio-4 giugno 1946) e nelle relazioni di medici e di sociologi il riconoscimento materno viene considerato come il mezzo migliore per sottrarre tanti innocenti a precocissima morte. I rilievi statistici sulla mortalità nel primo anno di vita sono molto eloquenti. Per i legittimi nel 1948 su mille nati vivi si hanno 70,5 morti; nel 1949: 72,4; per i figli naturali riconosciuti, negli stessi anni si hanno rispettivamente 86,6 e 88,2 per mille; per i figli naturali non riconosciuti la mortalità aumenta in maniera impressionante e giunge a 281,1 e 270,6 per mille.

Alcuni in luogo dell'obbligo della legge vorrebbero la persuasione, perché temono che la madre sia spinta all'aborto, all'infanticidio, all'esposizione del bambino soprattutto in certe zone ove per tradizione antica le ragazze madri sono poste al bando della società. Ma l'aborto e l'infanticidio sono deviazioni del senso morale e dipendono da un fattore psichico determinato da elementi di carattere, di educazione, di ambiente, i quali esistono già, sia o no reso obbligatorio il riconoscimento della maternità. Prova di ciò è che simili orrori sono tuttora frequenti e la madre è libera di abbandonare il figlio al primo istituto di beneficenza, senza essere ricercata da nessuno, né posta mai di fronte alle proprie responsabilità. Dobbiamo aspettare, per volere una legge, che le condizioni sociali di certe regioni siano mutate e che spiri un'aria di maggior comprensione verso la madre nubile ed il figlio naturale? Ma è come dire di non volerla mai. E invece la legislazione civile e penale, soprattutto in questa materia, che può farsi strumento di trasformazione spirituale e determinare negli uomini un atteggiamento più libero verso gli altri e più responsabile verso se stessi. La legge potrà costituire un freno alla anarchia, alla leggerezza, all'egoismo, al vizio, perché considererà vergogna e peccato non il generare un figlio naturale, ma il rinnegarlo e l'abbandonarlo alla pubblica pietà. Quando uomini e donne sapranno che il Codice civile considera seriamente l'atto della procreazione e li obbliga a riconoscere i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, si avvicineranno all'amore con maggiore prudenza e la massa dei figli di genitori ignoti diminuirà notevolmente.

Con ciò non si vuole negare efficacia alla opera di persuasione che oggi si svolge solo nei confronti della madre nubile da parte di quanti provvedono all'assistenza dei figli naturali. La persuasione dovrà continuare ad essere svolta soprattutto nel periodo della gravidanza, e dovrà essere unita a provvidenze serie che diano tranquillità di vita alla donna che si prepara a divenire madre. Essa, se bisognosa, indipendentemente dal suo stato civile, dovrà essere ospitata in un asilo materno assai prima dell'epoca terminale della gravidanza e potrà rimanerci dopo la nascita del bambino, finché non avrà trovato la possibilità di lavoro e di sistemazione nella società. Ed il piccino sarà tenuto accanto alla madre. Anche nei casi più difficili egli saprà svegliare nel cuore della donna l'infinita e meravigliosa tenerezza della maternità e la renderà libera e pura, capace di assolvere con letizia alla sua

rinnovata missione d'amore. Gli ultimi rilievi statistici (1948-1949) sui riconoscimenti volontari della madre vanno dal 97 per cento nel Trentino, Alto Adige, Friuli e Venezia Giulia; al 92 per cento nel Veneto, Emilia, Romagna, Val d'Aosta; all'83 per cento in Liguria, Lombardia, Toscana, Puglia; al 79 per cento in Calabria, Sicilia, Lazio; al 62 per cento nelle Marche. E dimostrano in ogni caso che una legge atta a promuovere l'azione di maternità non è una provvidenza in opposizione ai sistemi naturali della madre verso il figlio, anche se a volte non sono immediatamente aperti e manifesti. Ma se l'atteggiamento della donna verso il bambino è per buona parte il riflesso dell'ambiente in cui vive, il comportamento dell'uomo di fronte alla creatura sua è quasi sempre il risultato della « morale del proprio comodo ». Egli ritiene lecito per sé cogliere l'attimo fuggente del piacere e correr via lasciandosi dietro il dramma di due vite desolate. Ora, la madre è certa, ma anche il padre è quasi sempre individuabile con numerose prove. Il Codice civile vigente, all'articolo 269, ammette la ricerca della paternità in quattro casi specifici:

1°) quando la madre e il padre hanno notoriamente convissuto come coniugi nel tempo a cui risale il concepimento;

2°) quando la paternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale, ovvero da una non equivoca dichiarazione scritta di colui al quale si attribuisce la paternità;

3°) quando v'è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento;

4°) quando v'è possesso di stato di figlio naturale.

Nel progetto di riforma del primo libro preparato dalla Commissione reale l'ordinamento dell'istituto era più organico ed integrale; l'azione di paternità aveva una maggiore latitudine contemplando anche il « caso di seduzione preceduta da promessa di matrimonio risultante da prova scritta o comprovata con artifici e raggiri o facilitata da abuso d'autorità, di fiducia, e di relazione domestica ». Fu soppressa questa ipotesi nonostante che la Commissione parlamentare ne avesse proposto il ripristino perché « la norma avrebbe potuto aprire la via alla dichiarazione di paternità in ogni caso di congiunzione extramatrimoniale con pericolo di abusi, di insidie, di turbamenti ».

Pure questa quinta ipotesi è la più frequente nella realtà della vita. Di solito le madri nubili provengono da umili condizioni. Dall'esame delle schede personali negli isti-

tuti di assistenza si deduce che il 50 per cento delle ragazze madri sono domestiche e casalinghe: poi vengono le impiegate, le contadine, le operaie, le studentesse. E l'opinione generalmente diffusa che siano donne disonorate, condannabili dalla società è sbagliata. Sono povere figliole a cui manca spesso il sostegno della famiglia, inesperte di fronte al pericolo, sole contro il male che imperversa intorno a loro. Povere figliole che, per inseguire il miraggio di una famiglia propria, cedono alle lusinghe della seduzione e pagano l'attimo dell'abbandono con la sofferenza di tutta la vita.

In tutti i paesi d'Europa gli uomini che non adempiono al loro dovere verso la madre e la prole sono perseguiti con sanzioni durissime, dal sequestro dei beni alla reclusione.

In Austria « già prima della nascita della prole, su proposta della madre, colui la cui paternità è resa credibile è tenuto a versare alla magistratura l'importo del mantenimento da prestarsi al figlio nei primi tre mesi, come pure l'importo delle spese di parto da ritorsi alla madre ». (legge Novella 12 ottobre 1914). E « fino a quando la madre può e vuole educare essa stessa i suoi figli illegittimi in modo conveniente alla futura loro destinazione, il padre non può ad essa toglierli, ciononostante è obbligato a sostenere le spese del mantenimento ».

In Svizzera « colui che avrà abbandonata in una situazione critica una donna non maritata che egli sa incinta per opera sua, sarà punito con la prigione » (articolo 218 del Codice penale 21 dicembre 1937). Allo stesso modo « colui che, abusando dello stato d'inferiorità in cui si trova una donna o dell'autorità che gli conferisce su di lei la sua funzione di padrone o un'analogha relazione, avrà ottenuto da lei l'atto sessuale sarà punito con la prigione ». In Inghilterra la legge punisce con l'arresto il padre che non provvede ai bisogni del figlio illegittimo.

Presso di noi, invece, non è colpito chi genera in condizioni « di illegittimità », ma il figlio che è generato. Per queste considerazioni crediamo giunto il momento di dare all'azione per l'accertamento giudiziale di paternità una latitudine maggiore, contemplando anche il caso della seduzione con promessa di matrimonio. Il padre dichiarato giudizialmente tale ha l'obbligo di provvedere a mantenere, educare ed istruire il figlio, secondo quanto è previsto dal primo comma, dell'articolo 147 del Codice civile.

Ma vi sono padri che chiedono insistentemente di poter riconoscere i loro nati. Il

divieto sancito dall'articolo 252 del codice civile al riconoscimento dei figli adulterini è assoluto e preciso: il padre, già diviso dalla moglie, che si prova a denunciare allo stato civile come suo un figlio avuto con un'altra donna, è perseguibile con la prigione, ed una madre che, separata dal marito, ha messo al mondo una creatura con un altro uomo e vuole dichiarare la « verità » è accusata oltre che di adulterio, di soppressione di stato e punita in conseguenza. Questi casi si contano a migliaia. Quando la convivenza fra i coniugi è divenuta impossibile essi si separano e riprendono la propria libertà desiderosi di dimenticare il passato e di ritrovare nella vita un po' di conforto che li ripaghi delle delusioni patite. Le conseguenze di quest'atto sono sempre le stesse, anche se la separazione è avvenuta senza l'intervento del magistrato. I coniugi separati seguono vie diverse, si fanno contrabbandieri d'amore, si avvicinano ad altre creature nel sogno di una famiglia felice, e di soppiatto, quasi commettessero una frode, riprendono fiducia nell'esistenza e regalano alla società una nuova generazione di « figli di ignoti ». In questi casi la legge stessa costringe a ricorrere al falso e, per l'apparenza di un equilibrio che non esiste più, sacrifica la sostanza della morale pubblica e privata. In realtà, al fianco di una famiglia divenuta ombra, esistente solo di nome, vivono due famiglie di fatto tenute insieme dalla semplice legge naturale che dà ai figli nessuno stato giuridico perché vieta ai genitori il diritto di regolarizzare il rapporto di parentela di fronte a loro. Sarebbe dunque, a parer nostro, un provvedere al bene di tutti se si potesse offrire a questi forzati del celibato il mezzo legale di confessare i propri figlioli e di esercitare su di loro i diritti ed i doveri inerenti alla patria potestà. Per questi motivi abbiamo proposto l'articolo che ammette il riconoscimento dei figli adulterini quando vi sia separazione legale fra i due coniugi e non vi sia prole legittima o legittimata. Inoltre, perché la riforma sia il più possibile completa, nei casi in cui il riconoscimento è vietato o non possa più proporsi l'azione giudiziale per la dichiarazione di paternità, si propone (articolo 6 sostitutivo del 279 del Codice civile) di estendere l'obbligo dei genitori dagli alimenti alla educazione ed istruzione secondo quanto stabilisce la norma costituzionale (articolo 30). Nel caso cioè di figli adulterini, quando la famiglia legittima sussiste ancora nella sua integrità, la determinazione del rapporto di filiazione stabilisce

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

solo il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato dai genitori.

Le opposizioni non mancheranno per questi provvedimenti in particolare e per la riforma in generale. Pure, dobbiamo nutrire fiducia che anche nel nostro paese si possa pensare effettivamente al pubblico bene onde aprire la via ad una legislazione libera e sana, presupposto di più matura e cosciente civiltà. E concordiamo con le parole con cui l'onorevole Villa nel 1892 iniziava alla Ca-

mera la presentazione di un suo progetto di legge sul diritto della famiglia: « Oggi l'Italia non può cedere ad altre preoccupazioni che non le vengano dettate dal generale interesse e dalle supreme ragioni della giustizia: ed è obbligo del legislatore di colmare gradatamente quelle lacune che per condizioni speciali o per immaturità dei tempi furono lasciate sussistere ».

Animati da uguale fiducia affidiamo alla Camera l'esame della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Nel caso di mancata dichiarazione da parte della madre, qualora concorrano motivi nell'interesse del figlio, il pubblico ministero promuove azione per la dichiarazione giudiziale di maternità naturale.

Resta ferma la facoltà di promuovere l'azione a norma degli articoli 272, comma terzo, e 273, del Codice civile.

La disposizione dell'articolo 273, comma secondo, del Codice civile si applica anche nel caso di azione promossa dal pubblico ministero.

### ART. 2.

L'ufficiale dello stato civile deve dare immediata notizia al procuratore della Repubblica delle dichiarazioni di nascita, nelle quali la maternità non sia dichiarata.

L'ufficiale dello stato civile forma separato processo verbale delle informazioni eventualmente ricevute in proposito e lo trasmette del pari al procuratore della Repubblica.

### ART. 3.

Fuori delle ipotesi di false generalità e di attestazioni false, già contemplate dagli articoli 483, 495, 496, del Codice penale, la madre che, al fine di sottrarsi alla dichiarazione di maternità, dà false generalità alla persona incaricata di fare la dichiarazione di nascita, è punita, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione fino a sei mesi.

### ART. 4.

Riferimento all'articolo 278 del Codice civile:

« La paternità naturale può essere dichiarata giudizialmente oltre che nei casi previsti dall'articolo 278 del Codice Civile, anche nel caso di seduzione, preceduta da promessa di matrimonio risultante da prova scritta, o compiuta con abuso di autorità o di relazioni domestiche, sempre che la promessa o l'abuso risalgano al tempo che corrisponde a quello del concepimento ».

### ART. 5.

All'articolo 252 del Codice civile va aggiunto il seguente comma:

« I figli adulterini possono essere altresì riconosciuti dal genitore che al tempo del

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

concepimento era unito in matrimonio, ma in stato di separazione legale per mutuo consenso o per colpa dell'altro coniuge e sempre che non vi siano figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi ».

## ART. 6.

Sostitutivo dell'articolo 279 del Codice civile:

« Nei casi previsti dall'articolo precedente ed in ogni altro caso in cui non possa più proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, il genitore naturale è tenuto a mantenere, educare ed istruire il figlio, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del Codice civile:

1°) se la paternità o la maternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale;

2°) se la paternità o la maternità dipende da un matrimonio dichiarato nullo;

3°) se la paternità o la maternità risulta da una non equivoca dichiarazione scritta dei genitori;

4°) se vi sia possesso di stato di figlio naturale ».

## ART. 7.

All'articolo 578 del Codice civile è aggiunto il seguente comma:

« Non si fa luogo alla successione legittima a favore del genitore che riconosce il figlio naturale dopo che questi ha compiuto il diciottesimo anno d'età ».

## ART. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 71 del regio-decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome, nonché un nome per il padre ignoto, un nome ed un cognome per la madre ignota ».

## ART. 9.

All'articolo 73 del regio-decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« Quando nelle circostanze di cui al secondo comma vi è riconoscimento da parte del solo padre naturale, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al bambino un nome ed un cognome per la madre ignota. Nei casi di riconoscimento da parte della sola madre naturale, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al bambino un nome per il padre ignoto ».

ART. 10.

Coloro che precedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono stati iscritti nei registri dello stato civile come figli di ignoti, possono chiedere con istanza al presidente del tribunale del luogo della loro nascita che il tribunale con decreto in Camera di consiglio autorizzi l'ufficiale dello stato civile ad attribuire loro paternità e maternità fittizie, annotando in margine all'atto di nascita una postilla contenente gli estremi del decreto.

Tale annotazione fa parte integrante dell'atto di nascita, ma non verrà riportata negli estratti o certificati di nascita rilasciati a richiesta dell'interessato.